

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale di Committenza  
(U.R.C.) - Sezione Territoriale di TRAPANI

**OGGETTO: Determina di conferma della Determina di Aggiudicazione n. 612 del 10/08/2026**  
relativa a gara a procedura aperta esperita con il criterio del prezzo più basso, *ai sensi* degli artt. 71, 50 comma 4, con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernente l'affidamento di lavori relativi a **POC Sicilia 2014/2020 - Asse I - Azione POC\_1\_3\_03 "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE-POTENZIAMENTO-EFFICIENTAMENTO DELL'AREA ARTIGIANALE DI CASTELVETRANO"**  
**CUP C37H26000640006 – CIG BC21D4D72C – Cod. gara n. 3801**

**DETERMINA N. 706 DEL 09/09/2026**

\*\*\*\*\*

#### **Il Responsabile Unico di Progetto**

##### **Premesso che:**

- con determina n. 612 del 10/08/2026 è stata disposta l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto in favore dell'Operatore Economico economico GAM S.R.L. - P.IVA 03119440844, con sede legale in Agrigento, CAP 92100, nella via Santo Carlino n. 9 A/2 e di GROUP GANI S.R.L. - P.IVA 01264330869, con sede legale in Nicosia (EN), CAP 94014, nella via Vittorio Emanuele n. 70;
- questo Ufficio è venuto a conoscenza di un rilevante contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'esatta interpretazione della disciplina di gara applicata, originatosi in fattispecie analoghe tra la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) n. 234 del 07/04/2026 e la sentenza del TAR Sicilia - Sezione Staccata di Catania n. 1915 e 1919 del 02/07/2026;

**Viste** le istanze di riesame/autotutela presentate dall'operatore economico Restivo Costruzioni s.r.l. in data 11/08/2026 ed acquisita al protocollo n. 96221 del 12/08/2026 e dall'operatore economico DM Costruzioni s.r.l., presentata in data 24/08/2026 ed acquisita al protocollo n. 98221 del 25/08/2026, volte a richiedere il ricalcolo della soglia di anomalia mediante l'applicazione integrale del c.d. "criterio assoluto", richiamando l'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) con la sentenza n. 234/2026 e, per l'impresa DM Costruzioni s.r.l. è stato lamentato, inoltre, di non avere provveduto nel calcolo della soglia di anomalia, al troncamento delle cifre decimali alla quarta;

**Viste** le note protocollo n. 96566 per l'impresa Restivo Costruzioni s.r.l. del 13/08/2026 e n. 98585 del 26/08/2026 per l'impresa DM Costruzioni di rigetto delle istanze di riesame sia riguardo

all'applicazione della sentenza n. 234/2026, ritenendo corretto il funzionamento dell'algoritmo della PAD sia riguardo al troncamento alla quarta cifra decimale nel calcolo della soglia di anomalia;

**Vista** la contestazione presentata dall'operatore economico DM Costruzioni s.r.l. in data 28/08/2026 ed acquisita in pari data al protocollo n. 99249, relativa al rigetto del 26/08/2026 prot. 98585, con la quale è stato chiesto di rettificare le operazioni di gara **mediante l'esclusiva ed integrale applicazione del Criterio Assoluto (considerando distintamente ogni singola offerta anche nella fase di accantonamento del 10% taglio delle ali), applicando il troncamento alla quarta cifra decimale come da Disciplinare** e l'annullamento/revoca dell'aggiudicazione alla ditta GAM SRL e l'aggiudicazione a favore del ricorrente, sostenendo la piena conformità della propria tesi all'orientamento espresso dalla sentenza n. 234/2026 del CGARS;

**Considerato che** sussiste il potere-dovere dell'Amministrazione di procedere all'eventuale annullamento d'ufficio degli atti illegittimi qualora si ravvisi la non conformità dell'aggiudicazione alle regole di gara e l'esistenza di un prevalente interesse pubblico al ripristino della legalità, avviando in data 01/09/2026 con prot. 100035 ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio di annullamento d'ufficio, in autotutela, della Determina di aggiudicazione n. 612 del 10/08/2026 in quanto il calcolo effettuato dalla piattaforma SITAS Tuttogare ha applicato, nel taglio delle ali, il "blocco unitario", in presenza di due offerte recanti il medesimo ribasso percentuale, con conseguente alterazione delle successive operazioni matematiche e della determinazione della soglia di anomalia;

**Esaminata** la memoria ex art. 10 bis, L. 241/1990, della ditta GAM srl presentata in data 03/09/2026 ed acquisita al protocollo 0101425 del 04/09/2026, all'avvio del procedimento di annullamento della determina di aggiudicazione n. 612/2026 sostenendo *corretto ed ineccepibile* il calcolo eseguito dall'Amministrazione, applicando il criterio del "blocco unitario" nel taglio delle ali, diffidando l'Amministrazione dal procedere a modifiche dell'assetto di gara e invocando la stabilità del provvedimento in forza dell'interpretazione alternativa offerta dal TAR Catania con le sentenze n. 1915 e 1919 del 2026 e ad annullare la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela della determina di aggiudicazione;

**Considerato in diritto che:**

- L'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed eguaglianza (art. 97 Cost.), ha avviato un'accurata istruttoria per valutare l'impatto del menzionato contrasto giurisprudenziale sulla legittimità della procedura in oggetto;
- L'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, comunicato da questa Stazione Appaltante con nota prot. n. 100035 del 01/09/2026, ha costituito un **atto dovuto e di natura squisitamente prudenziale**, finalizzato a verificare – nel pieno rispetto del principio di legalità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) – l'effettivo impatto dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di calcolo della soglia di anomalia sotto il vigore del D.Lgs. 36/2023;

- l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 postula, per sua stessa natura, una fase istruttoria aperta al contraddittorio endoprocedimentale, finalizzata proprio a consentire alle parti controinteressate l'introduzione di elementi di fatto e di diritto idonei a orientare la scelta definitiva dell'Amministrazione;
- In tale contesto, le memorie partecipative depositate dall'aggiudicatario originario hanno fornito elementi decisivi e dirimenti, evidenziando come l'operato della Commissione di gara – incentrato sull'applicazione del criterio del c.d. **"blocco unitario"** nel calcolo delle ali di taglio – trova piena, autorevole e successiva copertura giuridica nelle **sentenze n. 1915/2026 e n. 1919/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania**;
- Accertato che, alla luce delle risultanze dell'approfondimento istruttorio guidato dalle memorie della parte, l'originaria determina di aggiudicazione risulta legittima ed esente dai vizi ipotizzati; ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, difettando sia l'illegittimità dell'atto primario sia l'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento;
- Nel caso di specie, il bilanciamento tra l'interesse del concorrente escluso al ricalcolo della soglia e la **tutela dell'affidamento legittimo e incolpevole** consolidatosi in capo all'aggiudicatario originario – supportato da un titolo provvedimentale conforme all'orientamento espresso dal TAR Catania – pende decisamente a favore della stabilità del provvedimento di aggiudicazione;
- L'aggiudicatario ha evidenziato come la giurisprudenza più recente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania, segnatamente con le **sentenze n. 1915/2026 e n. 1919/2026**, pur a conoscenza del precedente del CGARS n. 234/2026, abbia statuito la non piena applicabilità o l'oggettivo distinguo di tale principio in presenza di specifiche peculiarità della procedura analoga a quella in esame, riaffermando la validità della regola del "blocco unitario" al fine di scongiurare manovre speculative e alterazioni della par condicio tra i concorrenti;
- L'interpretazione fornita dai giudici di primo grado nelle citate sentenze del TAR Catania (1915/2026 e 1919/2026) evidenzia come il criterio del blocco unitario risponda pienamente alla *ratio* di neutralizzare l'impatto di offerte "gemelle" nella determinazione delle ali di taglio, garantendo la stabilità delle medie matematiche e preservando l'interesse pubblico alla celerità e certezza dell'affidamento;

**Ritenuto**, pertanto, che le deduzioni giuridiche sollevate dall'aggiudicatario originario abbiano pienamente superato i dubbi interpretativi che avevano originato l'avvio del procedimento di autotutela, emergendo la piena legittimità dell'aggiudicazione disposta e la conseguente insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'annullamento d'ufficio;

**Ritenuto** di non dovere accogliere la contestazione al rigetto, presentata dall'operatore economico DM Costruzioni s.r.l. in data 28/08/2026 in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra riportate;

**Accertato**, pertanto, che l'accoglimento delle memorie difensive comporta la sterilizzazione del procedimento di autotutela precedentemente avviato, non sussistendo alcun errore matematico o interpretativo nel calcolo della soglia di anomalia che ha decretato l'individuazione dell'aggiudicazione;

Visti il D.Lgs. 36/2023 e la Legge 241/1990;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

**Art. 1 – DI ANNULLARE** il procedimento avviato con nota prot. n. 100035 del 01/09/2026 volto all'eventuale annullamento d'ufficio in autotutela dell'aggiudicazione.

**Art. 2 - DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, la piena efficacia e legittimità della **Determina di aggiudicazione n. . 612 del 10/08/2026** della gara a procedura aperta esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71, 50 comma 4, con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 , *concernente l'affidamento di lavori relativi a POC Sicilia 2014/2020 - Asse I - Azione POC\_1\_3\_03 "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE-POTENZIAMENTO-EFFICIENTAMENTO DELL'AREA ARTIGIANALE DI CASTELVETRANO" CUP C37H26000640006 – CIG BC21D4D72C – Cod. gara n. 3801* in favore dell'operatore economico GAM S.R.L. - P.IVA 03119440844, con sede legale in Agrigento , CAP 92100, nella via Santo Carlino n. 9 A/2 e di GROUP GANI S.R.L. - P.IVA 01264330869, con sede legale in Nicosia (EN), CAP 94014, nella via Vittorio Emanuele n. 70; GAM s.r.l..

**Art. 3** - Il presente provvedimento è soggetto alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Rosario Accardo

